

1° ADDENDUM AL MEMORANDUM DI INTESA

Primo addendum al Memorandum d'Intesa tra l'Università Federale di São Carlos (Brasile) e l'Università degli Studi di Perugia (Italia) per la promozione della cooperazione accademica, scientifica, tecnica e culturale, firmato il 25 ottobre 2024.

L'Università Federale di São Carlos (di seguito "UFSCar"), con sede legale nel campus di São Carlos, in Rodovia Washington Luís, km 235, a São Carlos, nello stato di São Paulo, Brasile, rappresentata dal suo Rettore, Prof. Ana Beatriz de Oliveira, Ph.D., per gli interessi del suo Department of Occupational Therapy e del Graduate Program on Occupational Therapy; e l'Università degli Studi di Perugia (di seguito "Unipg"), con sede legale in Piazza dell'Università 1, Perugia, Italia, qui rappresentata dal suo Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, per gli interessi del suo Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione;

CONSIDERATO che le due Istituzioni hanno stipulato un protocollo d'intesa il 25 ottobre 2024 per la promozione della cooperazione accademica, scientifica, tecnica e culturale, con l'obiettivo di stabilire un rapporto istituzionale tra di esse, in modo da consentire lo sviluppo congiunto di programmi, progetti e attività di formazione, ricerca, tecnici e culturali, nonché di stipulare le modalità e gli strumenti per la realizzazione di tali programmi, progetti e attività, in particolare lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e scambi accademici;

CONSIDERATO che il suddetto Memorandum d'Intesa stabilisce, nella sezione 3, che lo sviluppo dei programmi, dei progetti e delle attività previste nella sezione 2 (ad esempio, lo sviluppo congiunto di progetti di ricerca, lo scambio di docenti, ricercatori e studenti, la produzione congiunta di pubblicazioni e la co-organizzazione di eventi accademici, scientifici e culturali) sarà formalizzato attraverso l'esecuzione di addendum o allegati;

CONSIDERATO che entrambe le Parti desiderano ampliare e approfondire formalmente le relazioni istituzionali tra loro, con l'obiettivo di continuare a promuoverne il continuo rafforzamento, potenziamento e avanzamento attraverso lo sviluppo congiunto di attività accademiche, scientifiche, tecniche e culturali nell'ambito e/o in relazione a tematiche sulla Salute Mentale, nell'interesse delle rispettive unità accademiche e/o di ricerca sopra menzionate;

STIPULANO IL PRESENTE ADDENDUM in conformità alle seguenti clausole:

SEZIONE 1 - Finalità

Il presente addendum, stipulato nell'ambito del Memorandum d'Intesa tra le Parti stipulato in data 25 ottobre 2024, stabilisce e regola la collaborazione accademica, scientifica, tecnica e culturale tra le stesse nell'ambito e/o in relazione a tematiche sulla Salute Mentale, nell'interesse del Department of Occupational Therapy e del Graduate Program on Occupational Therapy dell'UFSCar, e del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell'Unipg.

Tale collaborazione può comprendere lo sviluppo delle seguenti attività:

- I. Scambio di studenti e/o dottorandi, per frequentare corsi, partecipare ad attività di ricerca e/o svolgere un tirocinio accademico presso l'istituzione ospitante.
- II. Scambio di professori e ricercatori, per tenere lezioni e workshop, tenere corsi e/o svolgere o partecipare ad attività di ricerca presso l'istituzione ospitante.

III. Supervisione congiunta di tesi di dottorato da parte di supervisori di ciascuna istituzione, mediante la stipula di appositi accordi distinti e separati, riferiti a ciascuna tesi di dottorato e al rispettivo dottorando.

IV. Sviluppo congiunto di progetti di ricerca, i cui piani di lavoro saranno tempestivamente allegati al presente documento.

V. Condivisione e scambio di informazioni scientifiche, tecniche e culturali, nonché produzione congiunta di pubblicazioni accademiche, scientifiche e tecniche.

VI. Co-organizzazione di eventi accademici, scientifici e culturali, ad esempio conferenze, simposi, seminari e colloqui.

SEZIONE 2 – Coordinamento

Per coordinare l'attuazione del presente addendum e il perseguimento delle sue finalità, l'UFSCar indica la Prof.ssa Isabela Aparecida de Oliveira Lussi, docente presso il Department of Occupational Therapy e del Graduate Program on Occupational Therapy dell'UFSCar, e la Prof.ssa Thelma Simões Matsukura, docente collaboratrice presso il Graduate Program on Occupational Therapy; e l'Unipg indica il Prof. Massimiliano Minelli, docente presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione.

I coordinatori supervisioneranno i piani di studio/*learning agreements*, i piani di ricerca e i progetti o piani di tirocinio/praticantato corrispondenti agli scambi di cui al presente addendum, nonché cercheranno di risolvere le questioni accademiche e amministrative relative al presente addendum a partire dalla sua data di entrata in vigore.

SEZIONE 3 - Scambio di studenti, professori e ricercatori

Nel promuovere gli scambi di cui alla prima clausola del presente documento, entrambe le Parti osservano le seguenti regole, nella misura delle rispettive norme e regolamenti sulla mobilità accademica internazionale:

- I. Il numero massimo di studenti, professori e ricercatori in mobilità da un'istituzione all'altra, nonché la durata del loro soggiorno presso l'istituzione ospitante, saranno stabiliti tempestivamente dalle Parti, in base a ciò che è possibile e fattibile per loro, fatti salvi i limiti stabiliti nei rispettivi statuti e regolamenti.
- II. Il coordinatore dell'istituto di provenienza seleziona gli studenti che si candidano allo scambio. Tale selezione si baserà sul loro rendimento accademico. L'accettazione finale (ammissione) di ciascun candidato selezionato sarà decisa dall'istituto ospitante.
- III. Lo scambio di professori e ricercatori richiede un invito formale da parte del professore o del ricercatore dell'istituzione ospitante.
- IV. Per ogni studente deve essere elaborato un piano di studio/*learning agreement*, un piano di ricerca e/o un progetto o piano di tirocinio/praticantato. Per ogni professore e ricercatore deve essere elaborato un piano di ricerca e/o un piano di lavoro. Tali piani, che saranno eseguiti presso l'istituzione ospitante, devono essere preparati prima dell'arrivo degli studenti, dei professori e dei ricercatori corrispondenti presso tale istituzione.

- V. Gli studenti, i professori e i ricercatori accettati dall'istituzione ospitante saranno soggetti non solo alle norme e ai regolamenti in vigore in tale sede, ma anche alla legge sull'immigrazione del Paese in cui si trova tale istituzione.
- VI. Prima dell'arrivo nel Paese dell'istituzione ospitante, gli studenti, i professori e i ricercatori accettati devono sottoscrivere un'assicurazione per la salute, gli infortuni personali, la responsabilità civile e il rimpatrio di salme e medicinali che copra l'intero periodo del loro scambio.
- VII. Entrambe le istituzioni faciliteranno l'accesso e l'uso delle proprie strutture, attrezzature, laboratori e materiale bibliotecario da parte degli studenti, professori e ricercatori in scambio, in modo da consentire il corretto sviluppo delle rispettive attività.
- VIII. L'istituzione ospitante rinuncia alle tasse accademiche, ove richiesto, per la mobilità di studenti, professori e ricercatori dell'altra istituzione.
- IX. I partecipanti agli scambi si faranno carico dei costi relativi alla propria partecipazione a tale attività, ad esempio viaggi, alloggio, vitto, trasporti, assicurazioni, visti e altro.
- X. Gli studenti in scambio non avranno diritto al diploma rilasciato dall'istituzione ospitante e rimarranno studenti iscritti alla rispettiva istituzione di provenienza.
- XI. L'istituzione ospitante invierà all'istituzione di provenienza uno o più documenti che informino sulle attività accademiche e scientifiche svolte da ciascuno dei suoi studenti durante il rispettivo scambio e, se del caso, che informino anche il risultato della valutazione del suo rendimento in tali attività. Se necessario o richiesto, questa disposizione può essere applicata anche ai professori e ai ricercatori che partecipano agli scambi, nella misura possibile.
- XII. La partecipazione a qualsiasi attività prevista dal presente addendum non genera alcun rapporto formale di lavoro subordinato tra una persona di una delle Parti e l'altra.

SEZIONE 4 - Risorse finanziarie

Se non diversamente concordato in una modifica del presente addendum, il presente addendum non crea alcun obbligo finanziario di una delle Parti nei confronti dell'altra. Ciascuna Parte sostiene i costi della propria effettiva partecipazione allo sviluppo del presente documento.

Le Parti possono svolgere le attività previste dal presente accordo utilizzando fondi concessi da agenzie e organizzazioni dedicate al finanziamento della ricerca e dello sviluppo, nonché da aziende e altre istituzioni pubbliche e private.

SEZIONE 5 - Riservatezza delle informazioni, dei diritti di proprietà intellettuale e delle pubblicazioni

- I. Entrambe le Parti garantiscono che se stesse, i rispettivi dipendenti e agenti, nonché qualsiasi altra persona in relazione con le Parti, rispetteranno la riservatezza di tutte le informazioni, i dati, i progetti, il know-how e qualsiasi altra informazione o documento fornito da una Parte all'altra ai sensi del presente addendum. Entrambe le Parti non divulgheranno tali informazioni, documenti,

- dati, progetti e know-how a terzi senza il previo consenso scritto della Parte divulgatrice.
- II. Per tutta la durata del presente addendum e per i cinque (5) anni successivi alla sua cessazione, entrambe le Parti manterranno strettamente confidenziali le informazioni riservate scambiate tra loro o generate dalle stesse ai sensi del presente accordo. Entrambe le Parti non potranno divulgare, direttamente o indirettamente, tali informazioni riservate a terzi o renderle pubbliche senza il previo consenso scritto della Parte divulgatrice, né utilizzare tali informazioni riservate per scopi non previsti dal presente addendum, salvo in base a norme di legge o a un ordine del tribunale.
- III. In deroga alle disposizioni precedenti, le informazioni non saranno considerate riservate se:
- a) sono pubblicamente note o sono conosciute dalla Parte ricevente prima del loro ricevimento, senza che vi sia stata alcuna violazione del presente addendum;
 - b) siano rese pubbliche in futuro, senza che nessuna delle Parti sia responsabile della loro divulgazione.
- IV. Se un'ordinanza del tribunale impone alle Parti di divulgare informazioni riservate a terzi, la Parte che riceve l'ordinanza del tribunale comunicherà alla Parte divulgatrice tale ordinanza del tribunale e intraprenderà tutte le azioni legali appropriate, a proprie spese, al fine di impedire la divulgazione di tali informazioni riservate o, laddove non sia possibile, divulgare solo le informazioni strettamente necessarie per ottemperare a tale ordinanza del tribunale.
- V. Qualsiasi dato, tecnologia, informazione tecnica e commerciale, software, procedura e routine, registrata o meno, appartenente a una delle Parti e/o a terzi, ma sotto la responsabilità di questa Parte, prima della data di entrata in vigore del presente addendum, e che sia stata divulgata all'altra Parte al solo scopo di sostenere lo sviluppo dei programmi, dei progetti o delle attività di cui al presente accordo, rimarrà di proprietà della Parte che ne è già in possesso.
- VI. Le Parti convengono che qualsiasi risultato in grado di essere protetto da diritti di proprietà intellettuale, derivante da programmi, progetti o attività sviluppati ai sensi del presente addendum, sarà di proprietà congiunta di UFSCar e Unipg. Tali diritti di proprietà intellettuale, così come altri diritti e doveri delle Parti, saranno definiti in un ulteriore accordo o contratto specifico, che dovrà rispettare la legislazione in materia.
- VII. Con la sottoscrizione del presente addendum, Unipg riconosce esplicitamente che UFSCar dispone di un'agenzia per l'innovazione, incaricata di gestire la politica di innovazione di tale università. Di conseguenza, ogni ulteriore risultato derivante dallo sviluppo del presente addendum, che potrebbe diventare proprietà di entrambe le Parti, dovrà essere comunicato all'Agenzia per l'Innovazione UFSCar, in modo da eseguire le procedure appropriate per proteggere tale risultato.
- VIII. Le Parti si comunicheranno reciprocamente la generazione di qualsiasi nuovo processo e/o prodotto in grado di essere protetto da diritti di proprietà intellettuale derivante dallo sviluppo di programmi, progetti o attività di cui al presente documento.
- IX. A condizione che vengano rispettate le clausole di riservatezza stabilite nel presente addendum, entrambe le Parti hanno il diritto di pubblicare o presentare i risultati dello sviluppo del presente documento. Qualsiasi pubblicazione o presentazione derivante dal presente addendum dovrà menzionare la

cooperazione qui stabilita, nonché proteggere debitamente le informazioni proprietarie o la proprietà intellettuale relative a tali risultati o alle informazioni riservate divulgate da una delle Parti.

- X. La pubblicazione o la presentazione da parte di una delle Parti di qualsiasi risultato ottenuto congiuntamente ai sensi del presente addendum richiede il previo consenso scritto dell'altra Parte. Pertanto, la Parte che intende pubblicare o presentare tali risultati deve illustrare il contenuto della pubblicazione o della presentazione all'altra Parte, la quale darà il proprio consenso o negherà la pubblicazione o la presentazione, con le relative motivazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione del contenuto della pubblicazione o della presentazione in un documento elettronico. Nel caso in cui tale decisione non venga comunicata entro il suddetto termine, la pubblicazione o la presentazione di tale documento si riterrà autorizzata.

SEZIONE 6 – Durata

Il presente addendum è valido a partire dalla data dell'ultima firma di entrambe le Parti e rimarrà in vigore fino a quando sarà in vigore il Memorandum d'Intesa tra UFSCar e Unipg per la promozione della cooperazione accademica, scientifica, tecnica e culturale firmato il 25 ottobre 2024.

SEZIONE 7 - Disposizioni generali

Le clausole e le condizioni del Memorandum d'Intesa a cui il presente addendum fa esplicito riferimento e a cui è subordinato si applicheranno in via sussidiaria a qualsiasi modifica del presente addendum, alla sua risoluzione anticipata da parte di una delle Parti, alle leggi applicabili alla *governance* e all'interpretazione del presente, nonché alla soluzione di tutte le questioni e controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente.

Entrambe le Parti firmano il presente addendum in sei copie identiche, due in lingua inglese, due in italiano, e due in portoghese, con lo stesso effetto.

FEDERAL UNIVERSITY OF SÃO CARLOS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Prof. Ana Beatriz de Oliveira, Ph.D.
Il Rettore

Prof. Maurizio Oliviero
Il Rettore

São Carlos, São Paulo (Brasile), [data]

Perugia (Italia), [data]

25 ottobre 2024